



COMUNE DI BALLAO

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 del 04/09/2020

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 09:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

CUBEDDU SEVERINO	P		
FABRIS ALFONSO	A		
CONIGIU LUCIANA	P		
MARCIS ORLANDO	A		
CONGIU ORIANA	A		
DEPLANO GIORGIO	P		
CONGIU VERONICA	A		
DI CANDIA DANIELE	A		
LAI LUISA	P		
MELIS MAURO	P		
CARTA GIOVANNI ANDREA	A		

Totale Presenti: 5

Totali Assenti: 6

Il Sindaco CUBEDDU SEVERINO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale FADDA ANTONINA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 5 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati, comprese le abitazioni dei residenti AIRE;
- 2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 7,6 per mille per i fabbricati produttivi categoria D;
- 4) esenzione per:
 - Le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nei gruppi catastali A1, A8 e A9;
 - L'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - Le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché non locate;
- 5) riduzione del 50% Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 a condizione che il contratto sia regolarmente registrato.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,:

- 1) aliquota 0,8 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0,8 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 3) aliquota 0,8 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 4) aliquota 0,8 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di

approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,48 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 5,8 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,4 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari allo 0 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 5,8 per mille.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Luisa Congera;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.ssa Luisa Congera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.ssa Luisa Congera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON voti favorevoli n. 5 su n. 5 presenti e votanti .

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,4 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 5,8 per mille;

- 6) terreni agricoli: aliquota pari allo 0 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 5,8 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

D) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione con voti favorevoli n. 5 su n. 5 presenti e votanti .



COMUNE DI BALLAO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 04/09/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
CUBEDDU SEVERINO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FADDA ANTONINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).